

COMUNE DI VALLEFIORITA

Provincia di Catanzaro

ORDINANZA N. 20/2016

Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti dalla potatura degli uliveti.

IL SINDACO

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le recenti modifiche normative introdotte dal decreto legge 24.06.2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116, al codice dell'ambiente in materia di combustione di materiali provenienti dalle normali pratiche agronomiche. In particolare l'art. 256 del d.lgs 152/06 e s.m.i. in materia di combustione illecita dei rifiuti è stato così modificato con l'introduzione del comma 6 bis:

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, di cui al presente comma, all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Considerato che:

- il territorio comunale e del comprensorio ha una vocazione agricola importante, con presenza di coltivazioni tipiche quali olivi, viti e castagno;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, favorite dall'innalzamento della temperatura, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie, di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare occorre imporre misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria;

ORDINA

- che entro il 30/04/2016 venga effettuata la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui di potatura degli uliveti, attività effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione;
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

4. la combustione deve essere effettuata lontano dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate.

• rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

DISPONE

• salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa;

• la Polizia Locale è incaricata della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

• la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

• che copia del presente provvedimento sia reso noto:

a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;

b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune;

e sia inviata al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato.

Vallefiorita, 20/04/2016



IL SINDACO
Salvatore Megna

COMUNE DI VALLEFIORITA
Provincia di Catanzaro

Si attesta che il presente atto è stato affisso allo
albo pretorio del 20-4-APR-2016 al
senza opposizioni.

Vallefiorita, il _____

Il Segretario Comunale

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(De Vito Rocco)

